

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:

Angelo De Zotti	Presidente
Rita De Piero	Consigliere
Riccardo Savoia	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 5 settembre 2006.

Visto il ricorso n. 1663/2006 proposto da ---, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ferrero e Zeno Baldo con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Prefettura di Padova –Sportello Unico per l'Immigrazione prot.- n. 1230/06/int. del 12.5.2006, con il quale è stata rigettata l'istanza finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno da tirocinio formativo in lavoro subordinato.

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Riccardo Savoia), l'avv.to M. Ferrero per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Bonora per l'Amministrazione dell'Interno;

considerato

che l'assunto fondante il diniego impugnato, che cioè la possibilità di conversione da studio a lavoro fosse consentita unicamente a cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli elencati all'art.5 del D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, vale a dire beneficiari di quote riservate, sicchè chi provenga da paesi in teoria privilegiati non potrebbe ottenere la conversione da studio a lavoro, in quanto ciò non sarebbe previsto testualmente nel decreto flussi, pare confliggere con il testo della legge;

che, difatti, l'art.6, comma 1, del T.U. precisa che il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito , comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, il quale, all'art.14, comma 6, non prevede ulteriori facoltà di limitazione alla suddetta possibilità di conversione;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare con obbligo di riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione
alle parti.

Venezia, li 5 settembre 2006

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

TERZA SEZIONE

Addì _____ copia conforme della

presente è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato

e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

Il Direttore di Segreteria